

REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento definisce le finalità e le modalità di gestione, concessione ed uso degli orti urbani sociali di proprietà del Comune di Montecchio Emilia.

Le finalità sono le seguenti:

- destinare maggiore spazio pubblico a finalità sociali, con particolare riferimento all'integrazione delle persone con diritti speciali;
- incrementare l'efficienza nell'uso dello spazio pubblico, valorizzando il concetto di bene comune;
- stimolare la collaborazione nella gestione del patrimonio comunale;
- tutelare e, ove possibile, accrescere la qualità estetica del paesaggio;
- lottare contro il degrado degli spazi verdi;
- contrastare la cementificazione del territorio;
- favorire la cittadinanza attiva e le relazioni pacifiche tra le persone;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità ed al territorio;
- favorire stili di vita sani.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- per orto urbano sociale si intende un appezzamento di terreno suddiviso in lotti, individuato dal Comune di Montecchio Emilia tra le sue proprietà;
- per soggetto gestore si intende il soggetto che può essere individuato dal Comune per la gestione complessiva dell'orto urbano sociale, anche con funzione di coordinamento tra i concessionari dei singoli appezzamenti;
- per assegnatario si intende il soggetto a cui sarà concessa la cura di un lotto dell'orto sociale urbano, che è individuato sulla base del presente regolamento e ad esso si attiene.

Articolo 3 – Compiti del Comune

Il Comune di Montecchio Emilia per i fini definiti dal presente regolamento:

1. individua e definisce le modalità di allestimento e le specifiche destinazioni dei nuovi orti, sovrintendendone la realizzazione;
2. assegna direttamente i lotti o emana il bando per individuare il soggetto gestore dell'area destinata a orti urbani sociali tramite convenzione;
3. vigila sul rispetto del presente regolamento ed emana gli atti conseguenti;
4. controlla l'attività che si svolge negli orti, o, ove sia stato individuato un soggetto gestore, vigila sul suo operato, affinché questo avvenga nel rispetto del presente regolamento, nel rispetto delle leggi ed in forma pacifica adottando i provvedimenti che ritiene necessari in caso di mancato rispetto, compresa la revoca della gestione o delle assegnazioni. Per la vigilanza potrà avvalersi, oltre che della Polizia municipale ed altro personale con funzioni di agenti accertatori, anche delle guardie ecologiche volontarie. Il gestore e gli assegnatari

- devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune o ad incaricati dallo stesso per effettuare l'attività di vigilanza di cui al presente articolo;
5. detta le linee generali per l'effettuazione degli acquisti e degli interventi di manutenzione.

Articolo 4 – Compiti del soggetto gestore

Laddove sia individuato un soggetto gestore degli orti urbani sociali, suo compito, definito in apposita convenzione che definisca gli accordi tra Comune e gestore, sarà:

1. tenere i rapporti con uffici comunali sull'andamento dell'attività;
2. mettere in atto tutti le attività di assegnazione dei lotti, gestione e manutenzione, in ottemperanza alla convenzione stipulata;
3. promuovere la corretta comunicazione del regolamento, delle regole di condotta dei lotti da parte degli assegnatari;
4. fornire adeguato supporto agli assegnatari;
5. vigilare sull'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche, sul rispetto delle norme per la raccolta dei rifiuti e sul compostaggio dei residui di sfalcio, nonché attuare le misure di prevenzione dello sviluppo della zanzara tigre.

Articolo 5 – Modalità di assegnazione della gestione degli orti urbani sociali

Ove il Comune intenda avvalersi di un soggetto gestore, l'assegnazione della gestione degli orti è effettuata sulla base di quanto regolato dal presente articolo, e di quanto indicato in eventuali bandi pubblicati per almeno dieci giorni all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

Il bando definisce: i tipi di orti che il Comune vuole assegnare, le caratteristiche dimensionali, le attrezzature ed i servizi eventualmente disponibili, eventuali finalità specifiche da perseguire prioritariamente, i rapporti economici tra Comune e soggetto gestore, la destinazione e la quantità di lotti da destinare ad assegnazioni gratuite.

Il gestore deve possedere lo status soggettivo di associazione, fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus operante nel territorio del Comune di Montecchio Emilia da almeno 1 anno. Le associazioni che perseguono nel proprio statuto lo scopo di gestione di orti sociali e le associazioni che abbiano una quota prevalente di associati residenti nel Comune di Montecchio Emilia avranno un punteggio aggiuntivo.

Articolo 6 – Affidamento dei lotti

I requisiti per le persone fisiche per poter richiedere l'assegnazione di uno o più lotti degli orti urbani sociali sono i seguenti:

- avere compiuto la maggiore età,
- avere residenza nel Comune di Montecchio Emilia,
- essere in grado di provvedere direttamente o con l'aiuto dei familiari alla coltivazione dei lotti assegnati.

Possono richiedere l'assegnazione di uno o più lotti degli orti anche Servizi Sociali, Scuole, Associazioni, Onlus, Enti locali.

I singoli lotti possono essere assegnati gratuitamente per attività di tipo educativo e sociale o dietro la corresponsione di un canone.

La definizione dell'importo del canone per l'assegnazione dei lotti sarà stabilito dal Comune ove la gestione degli orti urbani sociali sia curata direttamente dal Comune.

Laddove la gestione sia affidata a soggetto gestore, l'ammontare del canone, che dovrà essere del medesimo importo per ogni singolo lotto, sarà proposto dal gestore al Comune e approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto.

La revisione degli importi del canone per l'assegnazione dei lotti sarà ridefinita ogni 2 anni.

I lotti destinati ad attività di tipo educativo e sociale, concessi gratuitamente, saranno assegnati con le seguenti modalità.

Nel caso sia stato individuato un soggetto gestore:

1. a seguito dell'assegnazione della gestione degli orti viene stipulato una convenzione con il gestore, il quale si premura di predisporre un bando coerentemente con il presente regolamento per l'affidamento degli stessi e di comunicarlo agli uffici comunali in modo da poterlo inserire nel sito del comune per almeno 30gg.;
2. l'affidamento dei singoli lotti da parte del gestore avviene mediante la seguente procedura:
 - I. comunicazione al servizio individuato dal Comune delle domande e della graduatoria;
 - II. risposta entro 15gg ad eventuali domande o richieste di informazione avanzate dal servizio individuato dal Comune; il Comune è tenuto a richiedere informazioni entro 7gg dalla comunicazione di cui al punto precedente;
 - III. invio da parte del soggetto affidatario della comunicazione di assegnazione del singolo lotto all'avente diritto in base alla graduatoria;
 - IV. sottoscrizione da parte dell'affidatario del singolo lotto dell'atto di concessione e dell'allegato A al presente regolamento denominato "codice di comportamento per i concessionari dell'orto";

Ove i lotti siano assegnati direttamente dal Comune la procedura avverrà nel rispetto del presente regolamento, tramite bando pubblico, con i criteri indicati all'art. 12.

Articolo 7 – Durata della assegnazione dei lotti e disciplina del relativo rapporto

Le assegnazioni durano per 2 stagioni agrarie a partire di norma dal mese di marzo per permettere la rotazione delle colture secondo il calendario biologico e per riconoscere l'impegno apportato per aumentare la fertilità del suolo, con possibilità di rinuncia anticipata da parte degli assegnatari e si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.

L'affidamento del singolo lotto non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo ed a seguito rinuncia può essere di nuovo assegnata solo scalando la graduatoria del bando in essere o a fronte di nuova graduatoria generata dall'assegnatario degli orti.

La decadenza della assegnazione interviene a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario oppure a seguito di motivata revoca come indicato nell'articolo 8 e 9 del presente regolamento.

Alla scadenza della assegnazione, il concessionario dovrà lasciare il terreno in ordine e sgombero da oggetti di sua proprietà.

Articolo 8 – Regole di utilizzazione degli orti urbani sociali

Le norme contenute nel codice di comportamento degli assegnatari degli orti del Comune di Montecchio Emilia sono contenute nell'allegato A che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli assegnatari stessi e affisso dal gestore nella cartellonistica dell'orto.

Gli assegnatari, impegnati all'osservanza del codice di comportamento di cui all'Allegato A, in caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente articolo, saranno passibili di formale contestazione scritta della stessa. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole (oltre le tre segnalazioni) sarà avviata la procedura per la revoca dell'assegnazione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.

Gli assegnatari devono consentire l'accesso ai funzionari o altri incaricati del Comune e del soggetto gestore per effettuare le opportune verifiche.

L'assegnatario si farà carico di gestire in forma controllata e tracciata la distribuzione della copia delle chiavi delle parti comuni competenti consegnata dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore.

Articolo 9– Revoca dell'assegnazione dei lotti

Il soggetto gestore ed il Comune di Montecchio Emilia provvederanno alla revoca della concessione in caso grave o reiterata inosservanza del Codice di comportamento di cui all'Allegato A.

L'assegnazione dei singoli lotti o dell'intera area dell'orto urbano sociale potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione urbanistica o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.

La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.

Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 10 – Responsabilità e controversie

L'assegnatario è tenuto a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.

L'assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.

Ove sia individuato un soggetto gestore questi si assume la responsabilità per danni a cose o persone all'interno dell'orto, salvo rivalersi poi nei confronti del singolo assegnatario responsabile del danno.

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte dell'assegnatario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Articolo 11 – Riparto delle spese

I singoli assegnatari dei lotti o il soggetto gestore ove presente sono obbligati a sostenere le spese per la gestione e per la manutenzione degli orti, dei singoli lotti degli orti e delle parti comuni.

Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo della concessione i costi di gestione non verranno rimborsati.

Articolo 12 – Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di Assegnazione da parte del concessionario dei lotti destinati ad attività di tipo educativo o sociale.

Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 6, alle domande di assegnazione per le particelle di lotti in comodato gratuito, sarà assegnato un punteggio in base ai criteri specificati nella seguente tabella. Il punteggio si intende comprensivo del numero di lotti richiesti. La graduatoria verrà quindi redatta dividendo il punteggio ottenuto per il numero di lotti richiesti.

Finalità	Chi	Descrizione Criterio	Punteggio
Progetti sociali o educativi	Servizi Sociali, Scuole, Associazioni, Onlus, Enti locali	Spazi per attività connesse ai progetti dei servizi sociali	50
		Qualità del progetto definita in base alla copertura delle finalità indicata nell'articolo 1	25
		Progetti che coinvolgono scuola o enti locali	50
		Progetti che coinvolgono associazione, onlus operante nel territorio di Montecchio Emilia da oltre un anno	10
		Progetto con compartecipazione di più associazioni	10
Orti per la terza età e cittadini	Singole persone	Fascia 65-75	1
		Fascia >75	2
		Fascia ISEE <3000	5
		Fascia ISEE <9000	3
		Fascia ISEE <15000	2
		Fascia ISEE <24000	1
		Disabilità Se nella famiglia è presente almeno un componente disabile con diritti speciali, disabile certificato ai sensi della L. 104/92	5

In caso di parità si seguirà la seguente lista di priorità:

- 1 Presenza di Ente locale nel progetto
- 2 Presenza di più associazioni nel progetto
- 3 Disabilità
- 4 Età
- 5 Fascia ISEE

Articolo 13 – Modifica al regolamento

Le modifiche al regolamento son attuate dall'Amministrazione Comunale, anche su proposta dei soggetti ad ogni titolo coinvolti, al fine di migliorare al gestione degli orti e sono approvate dal Consiglio Comunale

Articolo 14 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.